

## Decreto ingiuntivo e sopravvenuta riforma Cartabia (d.lvo 149/2022)

Articolo di **Luigi VIOLA**

### Introduzione

Come noto la c.d. riforma Cartabia (d.lvo 149/2022) ha innovato, in modo significativo, il processo civile; per quello che qui rileva:

- è stato modificato il rito ordinario di cognizione (ex art. 163 c.p.c. e ssgg.);
- è stato introdotto un nuovo rito chiamato semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. e ssgg. (abrogando il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.).

### La questione

Si è posta la questione circa l'applicabilità della riforma, con riguardo al momento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., laddove il ricorso sia stato presentato prima dell'efficacia della riforma:

premesso che le novità decorrono "[dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti](#)", che disciplina è applicabile per l'opposizione a decreto ingiuntivo, laddove questo sia stato depositato a.c. (ante Cartabia), ma i termini per l'opposizione scadano d.c. (dopo Cartabia)?

L'opposizione va formulata secondo le regole a.c. oppure secondo quelle d.c.?

La domanda è rilevante visto che è cambiato sia il rito ordinario di cognizione, che è stato introdotto il rito semplificato (quale rito unico in sede di processo davanti al Giudice di Pace<sup>1</sup>).

### Le principali tesi sulla natura giuridica dell'opposizione

Per una prima tesi<sup>2</sup> (Chiovenda, Garbagnati, Pajardi, Calamandrei), oggi recessiva, l'opposizione è un atto di impugnazione, con la conseguenza di essere diretto a scrutinare solo la legittimità dell'emissione del decreto, così da rendere inammissibile qualsiasi altra domanda, ivi compresa la riconvenzionale: se è impugnazione, allora

<sup>1</sup> Sia consentito un rinvio a VIOLA, [Opposizione a decreto ingiuntivo davanti al giudice di pace d.c. \(dopo Cartabia\): quale atto?](#) in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2023.

<sup>2</sup> Cass., sez. III, Ord., 20/09/2006, n. 20324, in CED, 2006.

non possono in alcun modo essere introdotte nuove questioni, sulla falsariga di quanto avviene nell'atto di impugnazione classico come l'appello.

Per una seconda tesi (Guidi, Battista), l'opposizione è mezzo per la realizzazione di un contraddittorio posticipato; in pratica si avrebbe un normale processo, solo che il contraddittorio è al momento dell'opposizione.

Per una terza tesi<sup>3</sup> (Luiso), oggi prevalente, con l'opposizione si instaura un processo a contenuto nuovo, ma dipendente quanto ad esistenza dalla domanda del ricorrente: l'opponente può proporre nuove domande (tramite il c.d. atto di citazione con riconvenzionale) perché oggetto del processo non è la legittimità del decreto, quanto piuttosto la legittimità della pretesa sostanziale dedotta.

## La soluzione preferibile

Si ritiene preferibile la terza tesi, con la conseguenza che la disciplina giuridica applicabile all'opposizione a decreto ingiuntivo va riferita al *tempus* del deposito del decreto ingiuntivo: se questo è avvenuto a.c., allora anche l'opposizione sarà a.c.

Ciò in quanto:

-l'opposizione a decreto ingiuntivo non è giudizio autonomo, ma prosecuzione perché l'art. 645 c.p.c. dice che in seguito ad opposizione il giudizio "si svolge", che vuol dire continua, ma non inizia o si instaura;

-se l'opposizione è solo una fase (eventuale) del procedimento per decreto ingiuntivo (si ritiene così perché, in difetto di ricorso per decreto ingiuntivo, non vi sarebbe neanche l'opposizione), allora questo è pendente al momento del ricorso, in conformità al *dictum* dell'art. 39 ultimo comma c.p.c.;

-la giurisprudenza<sup>4</sup> si muove nella medesima direzione relativamente alla nozione di litispendenza che qui è utilizzabile.

---

<sup>3</sup> L'opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Il che comporta, da un lato, che le parti si ritrovano davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato e dall'altro, che il giudice dell'opposizione non può limitarsi a valutare l'originaria legittimità del decreto, ma deve accertare, al momento della decisione, la sussistenza e i limiti dell'obbligazione vantata dal creditore [Cass., SS.UU., 07/07/1993, n. 7448, in Corr. giur., 1993, 1330, con nota di De Luca]. La tesi può essere approfondita anche su VIOLA, *Manuale di diritto processuale civile*, Padova, Cedam, 2018.

<sup>4</sup> Si legge in Cass. civ. Sez. Unite, ordinanza del 6.11.2014, n. 23675, in Riv. Giur. Trib., 2015, 4, 283, che "nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l'emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che i ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, se, in virtù del rapporto di continenza tra le due cause, quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella di opposizione, la continenza deve operare nel senso di far retroagire gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla.

Si veda anche Cass. civ. Sez. Unite, ordinanza del 1.10.2007, n. 20596, in Corriere Giur., 2008, 8, 1121 nota di STROPPARO, secondo cui *in tema di procedimento d'ingiunzione la lite introdotta con la domanda di decreto ingiuntivo deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso.*